

per i rilevanti affari d'indole assicurativa appoggiati dalla Società a questo Istituto.

Sulla richiesta della Società Cooperativa fra i Granvieri di Roma occorre fare due osservazioni: la prima riguarda la ragione di principio costituita dai criteri di mutui, ma adottati costantemente dall'Istituto ed in base ai quali non sono stati più consentiti, dal 1930 in poi, mutui ipotecari a privati (enti o persone); la seconda riflette le garanzie offerte dalla Società per il mutuo richiesto.

In merito a questo secondo punto occorre tenere presente che, allo stato della proposta, le sole garanzie accettabili, in caso di accoglimento della richiesta di mutuo, sarebbero l'ipoteca di primo grado sull'area edificatoria e l'ipoteca di primo grado sulle case di nuova costruzione.

Infatti i contratti di assicurazione da stipularsi dai soci della Cooperativa, giusta le trattative in corso, non costituirebbero inizialmente alcuna concreta garanzia per l'Istituto, ed in seguito, se mantenuti i contratti in vigore, potrebbero solo costituire una garanzia sussidiaria pari, in ogni momento, al valore di